

	STATUTO	FSB/SBV I
		Edizione 21.03.2026

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione

1. La Federazione Svizzera di Bocce (FSB)
la Fédération Suisse de Boccia
der Schweizerische Boccia-Verband
è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Sede

2. La sua sede è Chiasso; il recapito viene deciso dal Comitato centrale.

Neutralità

3. Essa è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 Scopo

1. La FSB persegue lo scopo di sviluppare dal profilo morale, fisico e sportivo la personalità di tutti i suoi affiliati attraverso la pratica dello sport delle bocce anche in differenti discipline. Essa opererà in modo da favorire, sviluppare e costantemente migliorare la pratica dello sport delle bocce.
Particolare attenzione sarà riservata allo sviluppo del movimento giovanile.
2. Essa persegue i suoi scopi mediante:
 - a) la promozione di una sana concezione sportiva;
 - b) l'emanazione di regolamenti uniformi per ogni singola disciplina;
 - c) la disputa dei Campionati svizzeri e della Coppa svizzera;
 - d) la messa in atto di sistemi di arbitraggio uniformi;
 - e) l'incremento dell'attività bocciofila nazionale e internazionale;
 - f) la sorveglianza e la regolamentazione dei rapporti fra le associazioni che le sono affiliate;
 - g) la rappresentanza e la difesa degli interessi comuni delle associazioni affiliate nei rapporti con le altre organizzazioni in Svizzera e all'estero.
 - h) Proteggere l'integrità, la difesa e il fair-play delle competizioni sportive e prevenire qualsiasi forma di manipolazione o corruzione delle competizioni.

Art. 3 Affiliazione

1. La FSB è membro di Swiss Olympic.
2. Per decisione dell'Assemblea dei delegati essa può far parte di organizzazioni bocciofile internazionali e affiliarsi ad altre organizzazioni se ciò risulta essere utile per il perseguimento dei suoi scopi.
3. La FSB è la sola associazione competente per tutto quanto riguarda i rapporti sportivi internazionali.
4. La FSB è membro della Confederazione Boccistica internazionale (CBI) nella specialità punto – raffa - volo.

Art. 3bis – Rapporto con Swiss Olympic

1. Gli statuti, I regolamenti e le decisioni di Swiss Olympic sono vincolati per la FSB e i suoi membri diretti e indiretti.
2. Gli statuti, i regolamenti e le decisioni della FSB devono essere compatibili con quelli della Swiss Olympic.
3. In caso di contraddizione prevalgono le disposizioni di Swiss Olympic.

Art. 4 Forza di legge delle disposizioni

1. Gli statuti, i regolamenti e le decisioni delle organizzazioni internazionali a cui la FSB aderisce hanno forza di legge. Agli stessi devono adeguarsi tutti gli affiliati alla FSB.
2. Lo stesso vale per le disposizioni e i regolamenti fissati in base agli statuti delle associazioni affiliate o dai loro organi riconosciuti e approvati dagli organi della FSB.
3. Gli statuti delle associazioni affiliate devono contenere una disposizione che obbliga i loro membri, giocatori e dirigenti ad uniformarsi agli statuti, ai regolamenti e alle decisioni della FSB.

Applicazione dei regolamenti

4. Gli organi della FSB sono obbligati a rispettare, nelle loro decisioni, le norme statutarie e dei regolamenti delle associazioni affiliate quando dette norme rientrano nella loro sfera di autonomia e sono state approvate dal Comitato centrale.

Art. 5 Rapporti con altre organizzazioni

1. Ogni affiliato alla FSB deve astenersi da qualsiasi rapporto sportivo, con società, associazioni, o organizzazioni non affiliate alla FSB e aventi scopi analoghi.
Il Comitato centrale emanerà le norme di giustificate deroghe.

Rapporti vietati

2. Ogni affiliato alla FSB non può avere nessun rapporto con associazioni, società, organizzazioni o giocatori espulsi dalla FSB.

Art. 6 Giurisdizione

1. Per ogni divergenza relativa alla veste di membro della FSB o concernente i diritti o i doveri derivanti dagli statuti o dai regolamenti della stessa e di tutte le sue associazioni affiliate, queste ultime, i loro affiliati, i loro organi, i loro dirigenti, i loro giocatori e tutte le persone che hanno una funzione sportiva e dirigenziale specifica, si sottopongono senza alcuna riserva alla giurisdizione della FSB.
2. La giurisdizione della FSB è esercitata dalla Commissione Nazionale Disciplina (CND) e dal Tribunale Centrale di Ricorso (TCR).

Regolamento per la procedura contenziosa

3. La procedura in materia di contestazioni fa oggetto di un regolamento. Quest'ultimo è di competenza del Comitato centrale ed è vincolante per tutti gli affiliati della FSB.

Tribunali ordinari

4. Le associazioni affiliate alla FSB, i loro organi, i membri e i giocatori non possono adire ai tribunali ordinari quando la divergenza rientra nell'ambito dell'articolo 6 cifra 1. degli statuti. La violazione di questa norma è punibile secondo l'articolo 42 del Regolamento sulla procedura contenziosa.

Art. 7 Regolamenti sociali

La FSB regola il campo delle sue attività attraverso i regolamenti necessari o attraverso le decisioni dei suoi organi permanenti.

CAPITOLO SECONDO

DEGLI AFFILIATI

- membri ordinari = associazioni cantonali (federazioni cantonali)
- membri attivi = persone tesserate e società affiliate regolarmente a un'Associazione

Art. 8 Obbligo

Tutti gli affiliati alla FSB sono obbligati a rispettare le convocazioni che ricevono e a osservare le istruzioni fornite dagli organi della FSB.

Art. 9 Membri ordinari

1. Sono membri ordinari della FSB tutte le associazioni cantonali che sono state ammesse e che perseguono lo stesso scopo della FSB.
2. Ogni Cantone può avere una sola associazione affiliata alla FSB. Quando in un Cantone non esiste un'associazione cantonale riconosciuta a norma di questo statuto, organizzazioni bocciofile site geograficamente in questo Cantone possono essere affiliate ad un'associazione cantonale limitrofa già riconosciuta. Eccezioni particolari possono essere ammesse con il consenso di tutte le organizzazioni interessate e l'approvazione del Comitato centrale.

Art. 10 Istanza di affiliazione dei membri ordinari

1. Le domande di affiliazione devono essere presentate al Comitato centrale accompagnate dal progetto di statuto.
2. L'Assemblea dei delegati decide liberamente e inappellabilmente sulle domande di affiliazione.
3. Il CC può conferire un'autorizzazione provvisoria di affiliazione in attesa della prossima decisione dell'Assemblea dei delegati.
4. I membri ordinari ammessi provvisoriamente hanno gli stessi obblighi e diritti degli altri membri della FSB, ad eccezione, del diritto di voto.

Art. 11 Denominazione dei membri ordinari

1. L'Associazione cantonale deve portare la denominazione del Cantone d'esercizio dell'attività sportiva.
2. Nei casi previsti dall'art. 9, cifra 3, la denominazione deve essere quella dell'associazione cantonale riconosciuta.

Art. 12 Cessazione del rapporto di membro ordinario

Il rapporto di membro ordinario della FSB cessa:

- a) con le dimissioni
- b) con lo scioglimento dell'associazione affiliata
- c) con l'espulsione.

Art. 13 Dimissioni dei membri

I membri ordinari possono dimissionare soltanto per la fine di ogni anno civile, dandone comunicazione scritta per raccomandata al Comitato centrale con un preavviso di tre mesi.

Le dimissioni potranno essere rifiutate dal Comitato centrale se il membro affiliato non ha assolto i suoi doveri finanziari nei confronti della FSB o di altre associazioni ad essa affiliate. Se vengono fornite garanzie sufficienti per l'assolvimento dei doveri finanziari, il Comitato centrale dovrà comunque accettare le dimissioni.

Art 13. bis Espulsione di una società da parte di una federazione cantonale

Le federazioni cantonali per decisione della loro assemblea possono, per motivi gravi, espellere una società.

Esse devono darne comunicazione mediante lettera raccomandata al comitato centrale con precisate le motivazioni.

La società espulsa ha diritto di inoltrare ricorso al TCR, il ricorso ha effetto sospensivo.

Dopo la decisione, caduta in giudicato, la società viene dichiarata espulsa dalla FSB con decisione del comitato centrale.

Tesserati della società espulsa, salvo ci siano verso alcuni provvedimenti disciplinari in corso, possono aderire a una società di loro scelta in qualsiasi momento dell'anno.

Il trasferimento sarà esente da tasse e spese.

Art 13. ter Espulsione di un tesserato da parte di una società

Le società per decisione della loro assemblea e se il loro statuto lo prevede, possono, per motivi gravi, espellere un tesserato anche durante l'anno civile.

IL tesserato oggetto del provvedimento può continuare la sua attività fino al termine del periodo di trasferimento.

Se il provvedimento riguarda una questione antisportiva la società deve inoltrare un rapporto alla CND la quale deciderà in merito.

Art. 14 Scioglimento dei membri ordinari

1. L'Associazione che ha deciso il suo scioglimento deve informare immediatamente il Comitato Centrale con lettera raccomandata e dovrà aver assolto i propri doveri finanziari nei confronti della FSB nonché aver rispettato l'articolo 19. cifra 4. Verso la FSB lo scioglimento ha effetto per la fine di ogni anno civile.

Fusione di membri ordinari

2. Le fusioni delle associazioni cantonali affiliate alla FSB sono vietate.

Divisione dei membri

3. La divisione di un'associazione in due o più associazioni equivale alla fondazione di una nuova associazione. Di conseguenza quelle che abbandonano l'associazione già affiliata alla FSB non potranno essere ammesse (art. 9, cifra 2.).

Art. 15 Espulsione dei membri ordinari

L'Assemblea dei delegati può, su proposta del Comitato centrale e con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi in forma segreta, espellere un membro ordinario nei casi seguenti:

- a) per violazione grave delle norme statutarie, dei regolamenti o delle decisioni della FSB
- b) per violazione grave delle norme sportive anche non scritte.

Art. 15^{bis} Espulsione di una società

1. L'associazione cantonale che espelle una società deve comunicarlo mediante lettera raccomandata al comitato centrale motivando la sua decisione.
2. Se la decisione dell'associazione cantonale cresce in giudicato, la società viene dichiarata espulsa dalla FSB con decisione del Comitato centrale.
3. I tesserati della società espulsa possono aderire a una società di loro scelta in qualsiasi momento dell'anno. Il trasferimento è esente da tasse e spese.

Art. 15^{ter} Espulsione di un tesserato

1. Il tesserato espulso da una società durante l'anno civile ha diritto di inoltrare ricorso al TCR.
2. Il ricorso ha effetto sospensivo.
3. Quando la decisione cresce in giudicato, e viene confermata, il tesserato deve ritornare la tessera alla FSB esso è considerato dimissionario.
4. Il tesserato oggetto del provvedimento potrà richiedere una nuova tessera nei tempi previsti.

Art. 16 Membri attivi

1. Sono membri attivi le società affiliate regolarmente a un'Associazione cantonale e le persone fisiche titolari della tessera valida FSB.
Quest'ultima li abilita all'esercizio delle competizioni sportive e all'assunzione di funzioni dirigenziali con l'obbligo di rispettare gli statuti e i regolamenti FSB.
Essi sono rappresentati all'Assemblea dei delegati dalle loro associazioni cantonali e sottostanno all'articolo 8 degli statuti.
2. Il Comitato centrale è l'organismo competente a emanare disposizioni relative all'affiliazione, al tesseramento o al trasferimento.

Art. 17 Diritto di reclamo e di ricorso dei membri ordinari e attivi

Tutti gli affiliati alla FSB hanno diritto di presentare reclamo o di inoltrare ricorso contro la mancata o errata applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti della FSB. Fanno stato le norme sulla procedura contenziosa annesse al presente statuto.

Art. 18 Membri onorari

1. Su proposta del Comitato centrale l'Assemblea dei delegati può, con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, nominare membro onorario le persone che hanno reso, sul piano svizzero, particolari servizi alla causa dello sport delle bocce.

Presidente onorario

2. Il Comitato centrale può proporre all'Assemblea dei delegati la nomina di un presidente onorario.
La nomina deve avvenire con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dai delegati.
Può essere proposta alla nomina soltanto una persona che ha rivestito la carica di presidente centrale.

Eleggibilità dei membri onorari

3. I membri onorari possono essere eletti negli organi della FSB.

CAPITOLO TERZO

PERSONALITA' GIURIDICA E BENI

Art. 19 Personalità giuridica

1. Le associazioni affiliate alla FSB hanno la personalità giuridica e hanno la responsabilità degli organi da esse nominati.

Autonomia

2. Nell'ambito delle loro competenze esse sono autonome.

Beni

3. Esse hanno il diritto di possedere dei beni in proprio e di disporre liberamente nell'ambito degli scopi generali della FSB.
4. In caso di scioglimento i loro beni devono essere devoluti alla FSB o ad associazioni che perseguono analoghi scopi.

Contributi

5. Le associazioni affiliate alla FSB hanno il diritto di esigere dai loro affiliati dei contributi ordinari e straordinari.

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Art. 20 Diritti

Alle associazioni cantonali sono garantiti tutti i diritti sanciti dagli statuti. Inoltre esse hanno il diritto:

- a) di organizzare i propri tornei e campionati e di aggiudicare i titoli degli stessi;
- b) di adottare norme e regolamenti nell'ambito della loro autonomia;
- c) di presentare reclamo, rispettivamente di inoltrare ricorso contro l'operato degli organismi direttivi e di esigere dalla istanza competente una decisione formata in merito.

Art. 21 Obblighi

Le associazioni cantonali devono eseguire e rispettare tutti gli obblighi sanciti dagli statuti.

Inoltre:

- a) devono sostenere gli scopi della FSB, collaborare nella realizzazione degli stessi e attenersi scrupolosamente alle decisioni degli organi della FSB;
- b) non possono organizzare tornei internazionali nazionali o regionali senza l'autorizzazione preliminare del Comitato centrale;
- c) devono adeguarsi alle disposizioni del Comitato centrale per l'organizzazione dei diversi tipi di tornei e provvedere al pagamento delle eventuali tasse;
- d) devono rispettare le direttive del Comitato centrale in occasione dell'organizzazione dei Campionati svizzeri e della Coppa svizzera.

CAPITOLO QUARTO

ORGANI SOCIALI DELLA FSB

Art. 22 Organi sociali della

Gli organi della FSB sono:

- a) l'Assemblea dei delegati
- b) il Comitato centrale
- c) la Commissione Nazionale Disciplina (CND)
- d) il Tribunale Centrale di Ricorso (TCR)
- e) la Riunione dei Presidenti delle Associazioni cantonali
- f) i Revisori dei conti

NORME GENERALI

Art. 23 Statuti e regolamenti

Gli statuti e i regolamenti della FSB sono obbligatori per tutti i membri ordinari (art. 9) e per quelli attivi (art. 16).

Art. 23bis Conflitti d'interesse e ricusa

1. I membri di un organo della FSB devono ricusarsi per tutte le decisioni che li riguardano personalmente o che riguardano i loro familiari in linea diretta. Questa norma si applica anche ai membri degli organi delle associazioni affiliate.
2. I membri degli organi della FSB esercitano le loro funzioni esclusivamente nell'interesse della Federazione ed evitano situazioni di conflitto d'interesse.
3. I membri degli organi della Federazione non possono sollecitare né accettare vantaggi o regali legati alla loro funzione che superino un valore simbolico.

L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 24 Composizione

1. L'Assemblea dei delegati è composta dai rappresentanti delle Associazioni cantonali con diritto di voto.
2. Ogni Associazione cantonale deve farsi rappresentare da delegati ufficiali, autorizzati in ogni caso ad esprimere l'intero numero dei suoi voti di diritto; essa non può però farsi rappresentare da delegati ufficiali di un'altra Associazione cantonale.

Publicità delle sedute e diritto di parola

3. L'Assemblea è pubblica, salvo decisione contraria dell'Assemblea stessa; il diritto di parola è tuttavia riservato a tre delegati ufficiali per Associazione cantonale, ai membri del Comitato centrale o suoi rappresentanti.

Art. 25 Voti di diritto

1. I voti di diritto all'Assemblea dei delegati sono stabiliti in un totale di 100, così attribuiti: un voto è assegnato ad ogni Associazione cantonale, indipendentemente dal numero dei suoi tesserati; i voti rimanenti sono ripartiti proporzionalmente al numero dei tesserati (al 1. gennaio dell'anno in corso) di ogni Associazione cantonale.
2. Il Presidente e i membri del Comitato centrale hanno diritto di parola ma non di voto.

Art. 26 Diritto di formulare proposte

Le associazioni affiliate hanno il diritto di formulare proposte all'Assemblea dei delegati. Le proposte dovranno pervenire preliminarmente per iscritto al Comitato centrale, entro il 30 settembre di ogni anno per l'A.D. di preventivo e entro il 31 dicembre di ogni anno per l'A.D. di consuntivo.

Art. 27 Convocazione

1. L'Assemblea dei delegati è convocata dal Comitato Centrale.

Assemblea ordinaria

2. Le Assemblee ordinarie dei delegati hanno luogo due volte all'anno, di regola durante il mese di novembre per l'esame del preventivo e il mese di febbraio per l'esame del consuntivo. La convocazione deve essere trasmessa per iscritto o via posta elettronica alle Associazioni cantonali almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea; nell'ordine del giorno, oltre alle usuali trattande, dovranno essere incluse anche le eventuali proposte presentate dalle Associazioni cantonali.

Assemblea straordinaria

3. Un'assemblea straordinaria dei delegati potrà essere convocata dal Comitato centrale ogni qualvolta la riterrà necessaria o quando essa sarà richiesta da almeno 5 associazioni affiliate e deve essere debitamente motivata. La convocazione deve essere spedita 20 giorni prima della data dell'assemblea. In tal caso le proposte devono essere presentate per iscritto al Comitato centrale al più tardi nei 10 giorni che seguono la data della convocazione. Il Comitato centrale deve dar seguito ad una richiesta di convocare un'assemblea straordinaria nei 30 giorni che seguono la domanda.

Art. 28 Presidenza

1. L'Assemblea dei delegati è di regola presieduta dal Presidente centrale; in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un membro del Comitato centrale.

Presidente del giorno

2. Su richiesta della maggioranza dei delegati presenti, può essere designato un Presidente del giorno sia per tutta la durata dell'Assemblea sia per l'esame di singole trattande.
3. Il Presidente del giorno ha diritto al voto.

Art. 29 Competenze

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della FSB.
2. All'Assemblea convocata per l'esame del preventivo durante il mese di novembre competono in particolare:
 - a) l'approvazione del verbale della precedente Assemblea;
 - b) l'esame e l'approvazione del conto preventivo per l'anno successivo;
3. All'Assemblea convocata per l'esame del consuntivo durante il mese di febbraio competono in particolare:
 - a) l'approvazione del verbale della precedente Assemblea;
 - b) l'approvazione del rapporto annuale del Comitato centrale sulla gestione associativa, sportiva e finanziaria;
I rapporti sopracitati devono essere presentati per iscritto allegandoli con la convocazione dell'Assemblea.
 - c) l'approvazione del conto economico e del bilancio dell'anno precedente oltre al rapporto dei revisori dei conti;
I rapporti sopracitati devono essere presentati per iscritto allegandoli con la convocazione dell'Assemblea.
 - d) lo scarico ai dirigenti dei singoli organi;
 - e) l'elezione:
 - del Presidente centrale
 - del Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale (CNTA)
 - del Presidente della Commissione Nazionale Disciplina (CND)
 - del Presidente del Tribunale Centrale di Ricorso (TCR)
 - dei Membri del Comitato centrale (CC)
 - dei Membri della Commissione Nazionale Disciplina (CND)
 - dei Membri del Tribunale Centrale di Ricorso (TCR)
 - dei Revisori dei conti;
 - f) le decisioni relative alla modifica definitiva o temporanea dello statuto;
 - g) l'ammissione definitiva dei membri ordinari (Associazioni cantonali) e l'adesione a organizzazioni bocciofile internazionali;
 - h) le decisioni relative all'esclusione di membri ordinari;
 - i) la nomina del Presidente onorario e dei membri onorari;
 - j) la determinazione:

- della tassa annua dovuta dalle Associazioni cantonali
 - dell'importo della quota annua per i membri attivi
 - delle tasse per l'organizzazione di tornei e campionati svizzeri;
- k) la designazione delle Associazioni cantonali organizzatrici dei Campionati svizzeri, della Coppa svizzera e delle Gare nazionali;
- l) le decisioni sulle proposte presentate dal Comitato centrale o dalle Associazioni cantonali;
- m) lo scioglimento della FSB;

Proposte per le elezioni

4. Le proposte per le elezioni di cui alla lettera e) devono pervenire per iscritto al Comitato centrale al più tardi entro il 31 dicembre e devono essere elencate nel rapporto annuale.

Entrata in vigore delle decisioni

5. A meno che l'Assemblea dei delegati non decida diversamente, le decisioni entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 30 Lingue ufficiali

1. L'Assemblea dei delegati discute e delibera in lingua italiana e tedesca con traduzione immediata; un'Associazione cantonale può tuttavia richiedere anche la traduzione in lingua francese.

Verbale delle decisioni

2. Le discussioni e le decisioni assembleari sono riassunte dal segretario in un verbale in lingua italiana, tedesca e, dietro esplicita richiesta di un'Associazione cantonale, anche in francese.
3. Il verbale delle decisioni dell'Assemblea deve essere trasmesso il più presto possibile, dopo la verifica del Comitato centrale, a tutte le associazioni affiliate, alla Commissione Nazionale Disciplina e al Tribunale Centrale di Ricorso.

Art. 31 Quorum

1. Un'Assemblea dei delegati può validamente prendere decisioni se sono presenti almeno i 2/3 dei membri ordinari (Associazioni cantonali); in caso contrario, l'AD può deliberare indipendentemente dal numero dei membri ordinari presenti.

Validità delle decisioni

2. Ogni Assemblea dei delegati regolarmente convocata e costituita può validamente prendere delle decisioni.
3. Essa decide a maggioranza semplice dei votanti e con il consenso di almeno quattro delle Associazioni cantonali presenti, salvo nei casi in cui è statutariamente richiesta la maggioranza assoluta.

Votazioni

4. All'inizio dei lavori, l'Assemblea dei delegati è chiamata a decidere il sistema di voto (alzata di mano, appello nominale). In caso di parità di voto, una proposta è considerata respinta.

Elezioni membri di comitato

5. Nomine statutarie

a) Elezione del Presidente

Si procede all'elezione del Presidente con appello nominale o se richiesto da una Federazione per voto segreto. Per l'elezione del Presidente viene nominato un Presidente del giorno si procede all'elezione del Presidente. In caso di più candidature si procederà all'elezione mediante una scheda intestata con i nomi dei candidati, ogni delegato deve esprimere un solo voto, sarà eletto il candidato con il maggior numero di voti. Nel caso si ottenesse parità di voto tra candidati la votazione per questi ultimi è ripetuta immediatamente. Se la parità si ripettesse si procederà a un terzo turno. Se nella terza votazione si verificasse nuovamente parità, deciderà la sorte. Il sorteggio è eseguito seduta stante dal Presidente del giorno.

b) Elezione membri di Comitato

Per i membri di Comitato l'elezione avviene separatamente per ogni singolo membro. Si procede all'elezione per appello nominale o se richiesta da una Federazione con voto segreto. Nel caso che le proposte superano il numero dei posti disponibili si procederà all'elezione mediante una

scheda intestata con i nomi dei candidati, ogni delegato deve esprimere un numero di voti pari ai posti disponibili, risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di voti. Nel caso si ottenesse parità di voto tra candidati si procederà come al punto 5a.

c) **Elezioni Presidenti**

- del Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale (CNTA)
- del Presidente della Commissione Nazionale Giovanile (CNG)
- del Presidente della Commissione Nazionale Disciplina (CND)
- del Presidente del Tribunale Centrale di Ricorso (TCR)
- dei Membri del Comitato centrale (CC)
- dei Membri della Commissione Nazionale Disciplina (CND)
- dei Membri del Tribunale Centrale di Ricorso (TCR)
- dei Revisori dei conti;

Per l'elezione dei singoli Presidenti o membri si procede come al punto 5b.

Maggioranza assoluta

6. La maggioranza assoluta dei voti espressi e delle Associazioni cantonali presenti è necessaria nei seguenti casi:
- per discutere proposte non all'ordine del giorno
 - per qualsiasi modifica di norme statutarie
 - per decidere l'espulsione di membri ordinari
 - per nominare un presidente onorario
 - per decidere sullo scioglimento della FSB

IL COMITATO CENTRALE

Art. 32 Composizione

1. il Comitato Centrale è composto da 5-9 membri.
2. La composizione dei membri eletti con diritto di voto del Comitato Centrale deve comprendere almeno il 40% di persone di ciascun sesso. Qualora tale quota non possa essere raggiunta al momento dell'elezione, la Federazione adotta misure adeguate per favorire una rappresentanza equilibrata dei sessi nel più breve tempo possibile.

Durata della carica

3. Il Presidente e i membri restano in carica due anni e sono rieleggibili.
4. La durata complessiva del mandato dei membri del Comitato Centrale non può superare dodici anni. Qualora un membro ricopra la carica di Presidente per almeno un mandato, la durata complessiva può essere estesa fino a sedici anni.

Organizzazione interna

5. Il Comitato centrale decide la sua organizzazione interna, ripartendo le diverse cariche e competenze.

Convocazione

6. Il Comitato centrale fissa di volta in volta la data delle sue sedute. Le convocazioni sono spedite dal Presidente o dal Segretario. Una seduta straordinaria può essere richiesta dal Presidente o da almeno quattro membri.

Validità delle sedute

7. Il Comitato centrale può validamente deliberare in presenza di almeno 5 membri.

Presidente

8. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato centrale.

Segretario

9. Il segretario tiene il verbale di tutte le riunioni del Comitato centrale.

Votazioni

10. Le votazioni hanno luogo per appello nominale e a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, decide il Presidente.

Vacanza

11. In caso di vacanza il Comitato Centrale può nominare un membro ad interim fino alla prossima Assemblea dei delegati.

Art. 32bis Rappresentante degli atleti

1. Il rappresentante degli atleti rappresenta gli interessi degli atleti nella Federazione e funge da collegamento con il Comitato Centrale.
2. Il rappresentante viene eletto dagli atleti delle squadre nazionali maschili e femminili in occasione della riunione annuale per un periodo di due anni.
3. Il rappresentante degli atleti fa parte della Commissione Nazionale Tecnica Arbitrale (CNTA).
4. Il rappresentante degli atleti può partecipare alle riunioni del Comitato Centrale con diritto di proposizione.

Art. 33 Rappresentanza e diritto di firma

Il Comitato centrale rappresenta la FSB verso i terzi e impegna l'associazione con la firma collettiva a due del Presidente e del segretario o di un altro membro.

Art. 34 Alta sorveglianza

1. Il Comitato centrale esercita la sorveglianza in tutti i campi dell'attività dell'associazione. Esso ha tutte le competenze stabilite dagli statuti e quelle che non sono statutariamente devolute ad un altro organo. In tale sfera di competenze esso può emanare disposizioni e regolamenti.

Competenze

2. Al Comitato centrale competono in particolare:
 - a) la nomina di commissioni consultive permanenti in ambito giovanile, arbitrale e tecnico, di commissioni speciali nonché dei rappresentanti nelle organizzazioni bocciofile internazionali o in altre organizzazioni nazionali e internazionali, aventi carattere sportivo e di interesse per la FSB;
La nomina dei presidenti delle commissioni permanenti e/o speciali.
 - b) la nomina degli allenatori delle squadre nazionali;
 - c) la designazione del responsabile del Centro tesseramento;
 - d) l'approvazione degli statuti delle associazioni cantonali;
 - e) l'ammissione provvisoria di membri ordinari in attesa della decisione definitiva dell'Assemblea dei delegati;
 - f) la designazione del capitano delle squadre nazionali;
 - g) l'emanazione del regolamento di gioco, del regolamento per l'organizzazione e la disputa dei Campionati svizzeri e della Coppa svizzera e di altri regolamenti specifici in tutte le materie di sua competenza nonché in quelle non attribuite espressamente ad altri organi;
 - h) la convocazione, nei termini e con le modalità previste, dell'Assemblea annuale dei delegati;
 - i) la sorveglianza generale sulla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti e la richiesta di emanazione da parte della istanza competente delle decisioni formali dell'art. 20 lettera c);
 - j) l'allestimento dei preventivi e dei consuntivi annuali;
 - k) la decisione su contestazioni o divergenze tra gli organi delle associazioni affiliate o fra le associazioni affiliate;
 - l) la cura delle relazioni con le altre associazioni sportive internazionali, straniere e svizzere, con le autorità e con i terzi in genere;
 - m) la formulazione di proposte all'Assemblea dei delegati per la nomina del Presidente o Membri onorari della FSB;
 - n) le sanzioni disciplinari di prima istanza contro giocatori, società e associazioni per violazioni di statuti o regolamenti riservate le competenze della CND in caso di comportamento antisportivo;
 - o) l'approvazione definitiva e vincolante del calendario annuale, previa consultazione delle Associazioni cantonali;
 - p) la tenuta a giorno delle scadenze delle squalifiche secondo le indicazioni delle Associazioni affiliate;
 - q) la cura delle pratiche per l'ottenimento di sussidi a favore della FSB;
 - r) la conclusione di accordi con i mezzi di comunicazione per la pubblicazione e l'annuncio dei comunicati ufficiali della FSB;
 - s) la nomina dei supplenti della Commissione nazionale disciplina e del Tribunale centrale di ricorso in caso di necessità;
 - t) l'allestimento e il conferimento di forza giuridica vincolante al regolamento sulla procedura contenziosa;
 - u) la redazione del rapporto annuale di gestione all'attenzione dell'Assemblea dei delegati;
 - v) la determinazione delle indennità per tutti gli organi sociali;
 - w) l'esame delle dimissioni dei membri ordinari e la messa in atto dei provvedimenti necessari per lo scioglimento del rapporto associativo in conformità all'art. 13;
 - x) l'organizzazione dell'attività sportiva internazionale.

LA COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINA

Art. 35 Composizione e organizzazione

1. La Commissione nazionale disciplina (CND) si compone di un giudice unico e di uno o due supplenti.
2. Essa regola autonomamente la propria organizzazione.

Elezione

3. La CND è nominata dall'Assemblea dei delegati conformemente all'art. 31. cpv. 5 del presente statuto per una durata di due anni ed è rieleggibile.

Eleggibilità

4. Possono essere nominate anche persone esterne alla FSB.
5. Non possono essere nominate persone che esercitano una qualsiasi carica in altri organi della FSB o di associazioni cantonali.

Competenza

6. La CND è l'unica istanza competente a decidere in caso di comportamento antisportivo di membri ordinari o attivi della FSB in occasione di qualsiasi manifestazione boccistica organizzata dalla FSB o da suoi membri-

Intervento

7. La CND interviene su richiesta di membri ordinari o attivi della FSB, del Comitato centrale o di suoi organismi subalterni. La richiesta di intervento, motivata, deve essere inoltrata per scritto alla CND entro quindici giorni dai fatti su cui si fonda.

Decisione e opposizione

8. La CND decide sulla sola base della richiesta di intervento a lei inoltrata. La decisione viene comunicata agli interessati entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
9. La persona sanzionata disciplinarmente può fare opposizione contro la decisione entro quindici giorni dalla ricezione della stessa. L'opposizione deve essere motivata.
10. In caso di mancata opposizione, la decisione della CND cresce in giudicato; in caso contrario, la CND prende una nuova decisione tenendo conto dei motivi fatti valere dalla persona sanzionata e statuendo liberamente sui mezzi di prova.

Regolamento procedura contenziosa

11. All'operato della CND è applicabile il Regolamento sulla procedura contenziosa

Autorità di ricorso

12. Contro le decisioni della CND è data facoltà di ricorso al TCR. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Esecuzione

13. L'esecuzione delle decisioni della CND spetta al Comitato centrale.

IL TRIBUNALE CENTRALE DI RICORSO

Art. 36 Composizione

1. Il Tribunale centrale di ricorso della FSB si compone di:
 - a) - un presidente
 - due membri
 - b) Nei casi di incompatibilità (previsti dall'art. 23 cpv. 2), di malattia, di altri impedimenti o di vacanza, il Comitato centrale designa dei supplenti; la presidenza deve comunque essere assicurata da un membro diretto.

Elezione

2. Il presidente e i membri del Tribunale centrale di ricorso sono eletti dall'Assemblea dei delegati secondo le modalità previste all'art. 31 cpv. 5 e seguenti del presente statuto. Essi restano in carica due anni e sono rieleggibili. I supplenti sono designati di volta in volta dal Comitato centrale.

Organizzazione

3. Il Tribunale centrale di ricorso regola autonomamente la sua organizzazione interna.

Incompatibilità

4. Se il presidente o un membro del Tribunale Centrale esercita una funzione prevista dagli statuti presso un'associazione cantonale, esso deve ricusarsi ed essere sostituito da un supplente, se in una domanda pendente l'associazione cantonale interessata, una società oppure un tesserato appartenente all'associazione cantonale interessata sono parte della procedura.

Competenze

5. Il Tribunale centrale di ricorso è competente a risolvere definitivamente e inappellabilmente tutte le divergenze, anche di natura sportiva, derivanti dal diritto di associazione, dall'applicazione degli statuti e dei regolamenti di gioco o altri purché tali divergenze non siano di definitiva competenza di un altro organo della FSB.

Autorità di ricorso e oggetto di ricorso

6. Il Tribunale centrale di ricorso costituisce in particolare l'ultima e definitiva autorità di ricorso:
 - a) contro le decisioni disciplinari della CND;
 - b) contro le decisioni del Comitato centrale su reclami o ricorsi promossi contro l'errata o la mancata applicazione dello statuto o dei regolamenti della FSB.

Art. 37 Diritto di ricorso

Il diritto di ricorso contro le suddette decisioni è dato:

- a) nel caso in cui non è stato rispettato il diritto di essere sentito;
- b) nel caso di violazione di una norma essenziale di procedura;
- c) in caso di errata o mancata applicazione degli statuti o dei regolamenti;
- d) in caso di eccessi o abuso di potere;
- e) quando la decisione impugnata viola i principi dell'equità;
- f) quando la decisione impugnata è basata su un erroneo apprezzamento dei fatti;
- g) in caso di diniego di giustizia.

Il diritto di ricorso non è dato contro la sanzione disciplinare dell'ammonimento.

Art. 38 Potere d'esame

Il Tribunale centrale di ricorso esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

Art. 39 Genere delle decisioni

Il Tribunale centrale di ricorso può annullare la decisione, rinviare gli atti per la nuova decisione o decidere nel merito; in quest'ultimo caso può riformare liberamente la decisione impugnata, facendo anche capo al principio della "reformatio in peius".

LA RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI CANTONALI

Art. 40 Convocazione

1. Essa è convocata, senza formalità di procedura, ogni qualvolta il Comitato centrale lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 4 Associazioni cantonali.
2. Il Comitato centrale provvede alla sua convocazione con almeno 20 giorni di preavviso. Nel caso in cui la riunione fosse richiesta dalle Associazioni cantonali, la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 41 Poteri

La riunione non ha poteri decisionali ma solo consultivi.

Art. 42 Votazioni

Il Comitato centrale potrà sottoporre a votazione consultiva tutte le deliberazioni, anche quelle non all'ordine del giorno.

Art. 43 Voto

1. Ogni Associazione cantonale ha diritto a un solo voto.

Rappresentanza

2. Ogni presidente può farsi rappresentare da un sostituto munito di procura scritta.

I REVISORI DEI CONTI

Art. 44 Designazione

1. Quali revisore dei conti il Comitato Centrale designerà un Revisore esterno. Questi rimane in carica per 2 anni ed è rieleggibile.

Art. 45 Competenze

1. I revisori controllano la gestione finanziaria della FSB.

Rapporto

2. Essi sono tenuti a presentare all'Assemblea ordinaria dei delegati un loro rapporto scritto.

CAPITOLO QUINTO**FINANZE****Art. 46**

Le entrate ordinarie della FSB sono costituite dalla tassa annua dovuta dalle Associazioni cantonali, dall'importo delle tessere di membri attivi, dalle tasse di organizzazione e di iscrizione ai Campionati svizzeri.

Il Comitato centrale ha il compito di acquisire eventuali entrate straordinarie.

Art. 47 Tasse

L'importo delle diverse tasse e della tessera di membro attivo viene fissato dall'Assemblea dei delegati, conformemente all'art. 29, cpv. 2, lett. J) del presente statuto.

Art. 48 Obblighi delle Associazioni cantonali

Ogni Associazione cantonale deve annualmente versare alla cassa centrale della FSB:

- a) entro la fine di marzo - la tassa annua
l'importo totale delle tessere rilasciate al 1. gennaio
- b) entro la fine di novembre - il conguaglio di tutte le eventuali pendenze finanziarie con la FSB.

Art. 49 Uscite

1. Le uscite sociali sono costituite dalle tasse per Swiss Olympic, per le organizzazioni bocciofile internazionali, dal contributo all'organizzazione di Campionati svizzeri e Coppa svizzera, dalle spese di amministrazione, di rappresentanza e da quelle per l'organizzazione di corsi speciali.
2. Il Comitato centrale può disporre, senza il preliminare consenso dell'Assemblea dei delegati, di un importo fino a Fr. 5'000.00 all'anno, non preventivato.

CAPITOLO SESTO

TESSERA FSB

Art. 50 Diritto

Ogni persona fisica ha diritto alla tessera di membro attivo della FSB qualora abbia assolto i suoi doveri finanziari statutari e quando non sia stato espulso dalla FSB o da una Associazione cantonale.

Art. 51 Obblighi

Ogni membro attivo ha l'obbligo di rispettare le disposizioni e i regolamenti emanati dal Comitato centrale circa il tesseramento e i trasferimenti.

Art. 52 Portata giuridica

1. La tessera conferisce al titolare la qualifica di membro attivo della FSB e come tale gli assegna tutti i diritti e gli impone tutti gli obblighi statutari previsti dai regolamenti.

Validità

2. La tessera è valida dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 53 Limitazione dei diritti

In caso di squalifiche o di boicotti cresciuti in giudicato, il titolare della tessera non potrà partecipare in qualità di giocatore, arbitro, membro di commissioni tecniche o sportive, membro di comitati di organizzazioni a nessuna manifestazione che si svolga in Svizzera durante il periodo di validità del provvedimento.

CAPITOLO SETTIMO

ESPULSIONE DALLA FSB

Art. 55 Espulsione

Un'Associazione cantonale può essere espulsa dalla FSB da parte dell'Assemblea dei delegati e su proposta del Comitato centrale, quando si sia moralmente e sportivamente resa indegna di appartenervi, in particolare attraverso:

- l'inosservanza continua di statuti e regolamenti
- l'inadempimento degli obblighi finanziari
- la messa in opera di qualsiasi azione atta a pregiudicare la reputazione della FSB.

Art. 56 Istruzione

1. Non si potrà tuttavia procedere all'espulsione senza aver messo prima l'associazione interessata in condizione di giustificarsi.

Portata della decisione

2. L'espulsione verrà decretata senza elencare i motivi.

CAPITOLO OTTAVO

Art. 57 – Etica e antidoping

1. In quanto membro di Swiss Olympic, la FSB è soggetta alla Carta etica dello sport svizzero, allo Statuto in materia di etica, allo Statuto sul doping di Swiss Olympic e agli ulteriori documenti esplicativi emanati da Swiss Olympic.
2. La Carta etica, lo Statuto in materia di etica, lo Statuto sul doping e gli ulteriori documenti esplicativi sono vincolanti per la FSB stessa, per le sue collaboratrici e i suoi collaboratori, per i membri dei suoi organi, per i membri, nonché per le sue sotto-organizzazioni (in particolare federazioni regionali o cantonali, sezioni e associazioni) e per i rispettivi organi, membri, collaboratori e collaboratrici, atleti e atlete, allenatori e allenatrici, assistenti, medici e funzionari.
3. Le organizzazioni appartenenti alla FSB (in particolare federazioni regionali o cantonali, sezioni e associazioni) devono fare espressamente riferimento nei loro statuti alla Carta etica, allo Statuto in materia di etica e allo Statuto sul doping di Swiss Olympic e garantirne l'applicazione nei confronti dei propri membri, collaboratori e collaboratrici, atleti e atlete, allenatori e allenatrici, assistenti, medici, funzionari e incaricati.

Art. 57bis – Procedimenti relativi a etica e antidoping

Indagini

1. Le presunte violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica sono esaminate da Swiss Sport Integrity, competente per lo svolgimento delle indagini e per l'avvio dei procedimenti previsti dalle relative normative.

Valutazione delle violazioni dello Statuto sul doping

2. Il Tribunale dello sport svizzero è la prima istanza competente per la valutazione giuridica e l'eventuale sanzione delle violazioni dello Statuto sul doping. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento procedurale.
3. Le decisioni del Tribunale dello sport svizzero in materia di doping possono essere impugnate, con esclusione dei tribunali statali, davanti al Tribunal Arbitral du Sport (TAS) di Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata.

Valutazione delle violazioni dello Statuto in materia di etica

4. Il Tribunale dello sport svizzero è l'unica istanza competente, con esclusione dei tribunali statali, per la valutazione giuridica e l'eventuale sanzione delle violazioni dello Statuto in materia di etica. Il Tribunale applica il proprio regolamento procedurale.
5. Resta ferma la competenza di Swiss Sport Integrity di imporre misure e sanzioni nei casi previsti dallo Statuto in materia di etica.

Link: [Carta Etica nello sport](#)

Link: [Statuto in maniera di etica dello spor svizzero](#)

Link: [Statuto sul doping di Swiss Olympic](#) (lingua tedesca)

CAPITOLO NONO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 Patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento della FSB l'eventuale patrimonio esistente sarà consegnato a Swiss Olympic, che lo terrà a disposizione di un successore avente identici scopi.

Art. 59 Data di approvazione

1. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei delegati del 23 novembre 1991.

Entrata in vigore

2. Esso entra in vigore con effetto immediato.

Abrogazioni

3. Con la sua entrata in vigore, sono abrogate tutte le decisioni contrarie, segnatamente gli statuti in vigore precedentemente.

Adeguamenti

4. Le associazioni affiliate devono adeguare ogni loro disposizione al presente statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 60 Disposizione transitoria

La limitazione della durata dei mandati prevista dall'articolo 32 si applica a partire dalla sua entrata in vigore.

Modifiche:

Assemblea dei delegati del 29 febbraio 1992
Assemblea dei delegati del 24 febbraio 1994
Assemblea dei delegati del 02 dicembre 2000 (art. 26, 27, 29 e 40)
Assemblea dei delegati del 23 marzo 2002 (art. 32)
Assemblea dei delegati del 22 marzo 2003 (art. 35 cifra 6 e 54)
Assemblea dei delegati del 22 novembre 2003 (art. 35 cifra 5 e 9)
Assemblea dei delegati del 15 marzo 2008 (art. 32)
Assemblea dei delegati del 21 marzo 2009 (Art 13bis, 13ter, 35)
Assemblea dei delegati del 26 marzo 2011 (Art 35 punto: 7, 8, 9)
Assemblea dei delegati del 24 novembre 2012 (Art. 29e, 32.1)
Assemblea dei delegati del 21 marzo 2015 (Art. 1, 3 e 57)
Assemblea dei delegati del 01 aprile 2017 (Carta etica)
Assemblea dei delegati del 05 giugno 2021 (Art. 32)
Assemblea dei delegati del 25 marzo 2023 (Art. 32 e 57)
Assemblea dei delegati del 16 marzo 2024 (Art. 28 punto 3 / Art. 29 capitolo 3 lettere b e c / Art.31)
Assemblea dei delegati del 22 marzo 2025 (Art. 31 p. 1 / Art. 32 p. 1 / Art. 32.1 nuovo / Art. 44)
Assemblea dei delegati del 21 marzo 2026 (Art. 2 lettera h nuovo / Art. 3bis nuovo / Art. 23 / Art. 23bis nuovo / Art. 32 punto 1, punto 2 e 4 nuovo / Art. 32bis nuovo / Art. 57 e 57bis nuovo / Art. 60 nuovo)

Il presidente FSB:
Teresina Quadranti

